

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2413 del 06/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "Blocco D" localizzato nel Comune di CAMPOSANTO (MO), via PER SAN FELICE n. 52/54, richiesta dalla ditta C.P.C. SRL per l'attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 575/2025 Prat. Sinadoc n. 14571/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2521 del 05/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sei MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "Blocco D" localizzato nel Comune di CAMPOSANTO (MO), via PER SAN FELICE n. 52/54, richiesta dalla ditta C.P.C. SRL per l'attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.**

**Rif. SUAP n. 575/2025**

**Prat. Sinadoc n. 14571/2025**

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena a favore della ditta Carrozzeria Nuova G.M. SRL con determinazione n. 866 del 19/02/2021 con scadenza al 22/02/2036;
- volturata con determinazione n. 2097 del 11/04/2024 alla ditta C.P.C. SRL;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 04/04/2025 (protocollo SUAP n. 9746) e acquisita da ARPAE con prot. n. 65325 del 07/04/2025 dalla ditta **C.P.C. SRL** (P.IVA. 00157040361), con sede legale in v. del Tirassegno n. 55, Modena, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli svolta presso lo stabilimento "**Blocco D**" ubicato in **via PER SAN FELICE n. 52/54** Comune di **CAMPOSANTO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 79880 del 29/04/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 103827 del 10/06/2025, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n.123596 del 09/07/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 194424 del 03/11/2025 e n. 61362 del 02/04/2026, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti rispettivamente con protocollo Arpae n. 216455 del 05/12/2025 e n. 66346 del 13/04/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in data 27/01/2026 si è svolto un incontro tecnico tra Arpae e ditta;
- in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Camposanto, protocollo n. 6289 del 18/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 130246 del 18/07/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 42663 del 06/03/2026, integrato con prot. 74507 del 23/04/2026, dai quali risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2021-866 del 19/02/2021 intestata alla ditta Carrozzeria Nuova G.M. SRL e volturata alla ditta C.P.C. SRL con determina n. DET-AMB-2024-2097 del 11/04/2024, emessa da ARPAE Modena per lo stabilimento "**Blocco D**" ubicato in **via PER SAN FELICE n. 52/54** in Comune di **CAMPOSANTO (MO)**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **C.P.C. SRL** (P.IVA 00157040361), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Camposanto

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
  - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
  - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
  - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A. **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;

6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2021-866 del 19/02/2021 con **validità fino al 22/02/2036**, rilasciata dal SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
  - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
  - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
  - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e Energia  
***Dott.ssa Anna Maria Manzieri***

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
ARPAE**

**PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta **C.P.C. SRL**, presso lo stabilimento "**Blocco D**" sito in **via PER SAN FELICE N. 52/54 a CAMPOSANTO (MO)**, svolge l'attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli.

La ditta con prot assunto agli atti di Arpae n. 228060 del 17/12/2024 ha comunicato la dismissione dei punti di emissione n. E7, E8, E9, E10, E11, E12, E16: Arpae ne ha preso atto con lettera prot. 231730 del 20/12/2024; con prot assunto agli atti di Arpae con prot. n. 228047 del 17/12/2024 ha comunicato la sospensione dei punti di emissione n. E13-E14-E15.

Con la presente istanza le emissioni attualmente autorizzate subiranno le seguenti modifiche:

- installazione di 3 nuove postazioni di carteggiatura di tipo 'open-space';
- eliminazione delle cabine di verniciatura dalla n. 1 alla n. 5, delle 2 cabine di essiccazione e dei relativi bruciatori a gas metano;
- inserimento di nuove 7 cabine di verniciatura alimentate ad energia elettrica.
- la sostituzione dei punti di emissione E13, E14, E15 con 2 box vernici e una cabina di verniciatura (n. 8) proveniente da altro stabilimento della ditta.

L'impianto automatico di verniciatura carrozzerie e la cabina di verniciatura 6 (ora n. 9) rimarranno invece invariati.

La ditta propone inoltre una nuova codifica per tutte le emissioni originate dal sito.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: D1 (exE1), D2 (exE2), D3 (exE3), D4 (exE4), D5 (exE5), D6 (exE6), D21 (exE31), D22 (exE28), D23 (exE27), D24 (exE26), D25 (exE17), D26 (exE18), D27 (exE19), D28 (exE20), D29 (exE21), D30 (exE25), D31 (exE22), D32 (exE23), D33 (exE24), D34 (exE29), D35 (exE30)
- la dismissione dei punti di emissione: E13, E14, E15, E16bis; G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7
- la installazione dei nuovi punti di emissione: D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D36, D37

e il seguente consumo di materie prime:

- Fondi	13 t/anno;
- Tinte e trasparenti	9 t/anno;
- Catalizzatori e indurenti	7 t/anno;
- Diluenti	8,1 t/anno;
- prodotti vernicianti verniciatura automatica	25 t/anno

**ISTRUTTORIA E PARERI**

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena a favore della Carrozzeria Nuova G.M. SRL con determinazione n. 866 del 19/02/2021 e volturata alla ditta C.P.C. SRL con determinazione n. 2097 del 11/04/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae il 10/06/2025 e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 05/12/2025, in considerazione dell'incontro tecnico svoltosi in data 27/01/2026 tra Arpae e ditta, e delle ulteriori integrazioni pervenute ad Arpae il 13/04/2026.

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Camposanto, protocollo n. 6289 del 18/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 130246 del 18/07/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.42663 del 06/03/2026, integrato con prot. 74507 del 23/04/2026, dai quali risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in cui è evidenziato che:
  - in merito ai SOV: i flussi di massa attuali non subiranno incrementi con l'inserimento delle nuove attività/emissioni, in quanto verranno dismesse n. 5 emissioni da 62.000 Nmc/h ciascuna e verranno inserite n. 7 nuove emissioni da 34.000 Nmc/h ciascuna;
  - Nelle integrazioni la ditta ha stimato le tempistiche di sostituzione dei carboni attivi attualmente a servizio delle emissioni esistenti (da D15 a D20) in circa 73 giorni. Le cabine dell'azienda permettono di impostare un n. di ore di lavoro a seguito del quale emettono un allarme. Al raggiungimento di queste ore di lavoro i filtri vengono sostituiti.
  - La ditta, nelle integrazioni, ha inoltrato la relazione di ricognizione ai sensi del Decreto MASE 309/2024 poichè rientra tra gli impianti previsti nella Tab. 1 trattandosi di "Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t". Nella relazione di ricognizione viene fornita una descrizione schematica delle varie fasi del processo produttivo, dei relativi impatti sulle matrici ambientali e una valutazione delle potenziali emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi di mitigazione predisposti. Gli inquinanti principali generati dall'attività sono S.O.V. e Sostanze Organiche Volatili espresse come C.O.T.; le nuove emissioni sono captate e convogliate in atmosfera previo passaggio in idoneo sistema di abbattimento costituito da carboni attivi, mentre quelle esistenti sono dotate di sistema di abbattimento per il materiale particolato. A parere della Scrivente, per contenere ulteriormente le emissioni odorigene derivanti dall'attività di verniciatura la ditta potrebbe prevedere sulle emissioni D21, D25, D26, D27, D29, D31, D32, l'installazione di carboni attivi, come già adottato negli stabilimenti (Blocco C e Blocco A+B parte esistente).
  - A servizio delle emissioni D33-D34-D35 risultano filtri a maniche che nella configurazione esistente (ex E24, E29, E30) non risultavano presenti. Tali impianti non risultano richiesti/obbligatori dai criteri CRIAER, ma si ritengono comunque utili alla mitigazione delle emissioni.
  - Si ritiene necessaria una caratterizzazione chimica dei COV, da svolgere con metodo analitico UNI EN 13649:2015, per ottenere informazioni utili circa le potenziali ricadute odorigene delle emissioni; l'utilizzo di tale metodo analitico potrà fornire le concentrazioni dei singoli composti permettendone un confronto con le soglie olfattive. Si richiede pertanto, in fase di messa a regime, la determinazione dei COV (C-tot) da eseguire con metodo UNI EN 12619:2013 per il confronto con il limite autorizzativo previsto ed anche la determinazione dei singoli composti con metodo UNI EN 13649:2015 per ottenere una caratterizzazione chimica di dettaglio, con riferimento alle emissioni della verniciatura di seguito riportate: una a scelta da D12 a D20, D25, D27, D31.
  - L'impianto è soggetto alle disposizioni di cui all'Art. 275 del D.Lgs. 152/06  
La ditta conferma che nello stabilimento non sono svolte attività di rivestimento in continuo così come individuato al punto 2a) ma solo attività di finitura di autoveicoli di cui al punto 12 lettera b) "finitura di autoveicoli" con soglia di consumo annuo di solventi superiore a 0,5 ton della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.  
Inoltre per l'attività di pulizia di cui al punto 10 la ditta specifica che le operazioni di pulizia eseguite presso lo stabilimento non costituiscono un processo lavorativo a se' stante, ma vengono eseguite a necessità per togliere manualmente eventuali impurità/tracce di sporco, utilizzando straccetti bagnati con diluente.  
In merito a quanto sopra riportato rimane solamente l'attività individuata alla Parte II punto 12 b) con il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 1 parte III punto 6.3 (50 e 25% diffusa). La ditta ha scelto di rispettare i limiti di emissione previsti al punto 6.3 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 espressi come emissione bersaglio.

- Valutate le diverse domanda presentate dalla ditta per gli stabilimenti CPC di Camposanto:
  - Via della Meccanica 40/42 (Blocco A+B)
  - Via per San Felice 50-50/1 (Blocco C)
  - Via per San Felice 52/54 (Blocco D)
  - Via della Meccanica 38 (Blocco E)

e le relative integrazioni, si esprimono le seguenti osservazioni.

- Al termine delle richieste di modifica presentate per tutti gli stabilimenti CPC la ditta dovrà presentare, in tempi brevi, un'unica domanda di AUA che comprenda tutti gli stabilimenti; al riguardo, si richiama quanto indicato all'art. 269 c. 1 Parte Quinta del Dlgs. 152/06 "L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni." In ogni caso, una volta acquisiti i singoli titoli autorizzativi, in occasione della prima domanda di modifica riguardante uno degli stabilimenti, questa dovrà essere valutata all'interno del procedimento di unificazione dell'AUA.
- La ditta ha proposto la riduzione del valore limite dell'inquinante SOV come COT, su alcune emissioni, per gli stabilimenti A+B, C e D. Tale proposta è stata accolta positivamente. Inoltre su alcune emissioni esistenti e nuove risultano adottati sistemi di adsorbimento (carboni attivi) volti al contenimento delle sostanze organiche volatili e della componente odorigena. Visto il cumulo degli impatti dato dalle emissioni originate da ciascun stabilimento e il consistente incremento dei consumi di solvente, che fa rientrare la ditta nell'applicazione dell'Art. 275, la Scrivente ritiene che l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento sulle emissioni derivanti dall'attività di verniciatura (non attualmente previsti) come carboni attivi e/o postcombustori possa ridurre e mitigare l'impatto odorigeno nei confronti del contesto in cui si trovano le realtà CPC (circa 500 m dall'abitato).
- Infine nella fase di unificazione dell'AUA si richiede alla ditta di confrontarsi con il limite previsto al punto 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.i (capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno) per escludere l'impianto dall'applicazione della normativa AIA.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

<b>1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE</b>	
Capacità nominale	160 kgCOV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	35,2 tCOV/anno
Massa Totale Annuale di Materia Solida	26,9 t/anno
Emissione Annuale di Riferimento	80,7 tCOV/anno
Emissione Bersaglio	35,2 tCOV
FE COV/IMS	≤ 1,3
Valore limite di emissione diffusa	25% di input di solvente

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	<b>D01</b>	Cabina di preparazione 1 estrattore 1 levigatori (con filtri dedicati)	15.500	8	16	Polveri totali	10	prefiltro a pannelli + filtro a maniche doppio strato (cabina 15.000Nmc/h) + filtro a cartucce (levigatori 500 Nmc/h)	annuale
E2	<b>D02</b>	Cabina di preparazione 1 estrattore 2 levigatori (con filtri dedicati)	15.500	8	16	Polveri totali	10	prefiltro a pannelli + filtro a maniche doppio strato (cabina 15.000Nmc/h) + filtro a cartucce (levigatori 500 Nmc/h)	annuale
E3	<b>D03</b>	Cabina di preparazione 2 estrattore 3 levigatori (con filtri dedicati)	15.500	8	16	Polveri totali	10	prefiltro a pannelli + filtro a maniche doppio strato (cabina 15.000Nmc/h) + filtro a cartucce (levigatori 500 Nmc/h)	annuale
E4	<b>D04</b>	Cabina di preparazione 2 estrattore 4 levigatori (con filtri dedicati)	15.500	8	16	Polveri totali	10	prefiltro a pannelli + filtro a maniche doppio strato (cabina 15.000Nmc/h) + filtro a cartucce (levigatori 500 Nmc/h)	annuale
E5	<b>D05</b>	Cabina di preparazione 3 estrattore 5 levigatori (con filtri dedicati)	15.500	8	16	Polveri totali	10	prefiltro a pannelli + filtro a maniche doppio strato (cabina 15.000Nmc/h) + filtro a cartucce (levigatori 500 Nmc/h)	annuale

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E6	D06	Cabina di preparazione 3 estrattore 6 levigatori (con filtri dedicati)	15.500	8	16	Polveri totali	10	prefiltro a pannelli + filtro a maniche doppio strato (cabina 15.000Nmc/h) + filtro a cartucce (levigatori 500 Nmc/h)	annuale
-	D07	Cabina di preparazione 4	28.000	9	16	Polveri totali	10	filtro a pannelli+ filtro a tasche	annuale
-	D08	Cabina di preparazione 5	28.000	9	16	Polveri totali	10	prefiltro a pannelli+ filtro a tasche	annuale
-	D09	Cabina di preparazione 6	28.000	9	16	Polveri totali	10	filtro a pannelli+ filtro a tasche	annuale
-	D10	Box vernici 3	1.500	9	16	COV come C-org tot	50	-	annuale
-	D11	Cabina di verniciatura 8	20.000	9	16	COV come C-org tot (a) Polveri totali (a)	20 3	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale
-	D12	Cabina di verniciatura 1	34.000	9	16	COV come C-org tot (a) Polveri totali (a)	10 3	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale
-	D13	Box vernici 1	1.500	9	16	COV come C-org tot	50	-	annuale
-	D14	Cabina di verniciatura 2	34.000	9	16	COV come C-org tot (a) Polveri totali (a)	20 3	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale
-	D15	Cabina di verniciatura 3	34.000	9	16	COV come C-org tot (a) Polveri totali (a)	50 3	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale
-	D16	Cabina di verniciatura 4	34.000	9	16	COV come C-org tot (a) Polveri totali (a)	50 3	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale
-	D17	Cabina di verniciatura 5	34.000	9	16	COV come C-org tot (a) Polveri totali (a)	20 3	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
-	<b>D18</b>	Box vernici 2	1.500	9	16	COV come C-org tot	50	-	annuale
-	<b>D19</b>	Cabina di verniciatura 6	34.000	9	16	COV come C-org tot (a)	20	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale
					Polveri totali (a)	3			
-	<b>D20</b>	Cabina di verniciatura 7	34.000	9	16	COV come C-org tot	20	filtro a pannelli + carboni attivi	annuale
					Polveri totali	3			
E31	<b>D21</b>	Cabina di verniciatura 9	20.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuale
					Polveri totali	3			
E28	<b>D22</b>	Tunnel ingresso/uscita + generatore a metano (G20) PTN 280 kW	20.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a pannelli	annuali
E27	<b>D23</b>	Tunnel ingresso/uscita + generatore a metano (G19) PTN 280 kW	20.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
E26	<b>D24</b>	Tunnel postazione raffreddamento e controllo + generatore a metano (G18) PTN 186 kW	24.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
E17	<b>D25</b>	cabina di preparazione e/o verniciatura	50.000	8	16	COV come C-org tot (a)	20	filtro a maniche	annuali
						Polveri totali (a)	3		
						Polveri totali (c)	10		
E18	<b>D26</b>	Cabina di verniciatura prima mano con robot + generatore a metano (G8) PTN 255 kW	45.000	8	16	COV come C-org tot	20	filtro a maniche	annuali
						Polveri totali	3		
E19	<b>D27</b>	Cabina di verniciatura prima mano con robot + generatore a metano (G9) PTN 255 kW	45.000	8	16	COV come C-org tot	20	filtro a maniche	annuali
						Polveri totali	3		
E20	<b>D28</b>	Forno di cottura (80) + generatore a metano (G10) PTN 163 kW	3.000	8	16	COV come C-org tot	10	-	annuali
E21	<b>D29</b>	Cabina di verniciatura interni manuale + generatore a metano (G11) PTN 280 kW	50.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
						Polveri totali	3		

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E25	D30	Zona raffreddamento in zona di essiccazione + generatore a metano (G16 e G17) PTN 185 kW cad	16.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
E22	D31	Cabina di verniciatura seconda mano con robot + generatore a metano (G12) PTN 255 kW	45.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
						Polveri totali	3		
E23	D32	Cabina di verniciatura seconda mano con robot + generatore a metano (G13) PTN 255 kW	45.000	8	16	COV come C-org tot	20	filtro a maniche	annuali
						Polveri totali	3		
E24	D33	Tunnel di appassimento (80) + generatore a metano (G14-G15) PTN 255 kW cad	3.000	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
E29	D34	Tintobox vernici 1	3.600	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
E30	D35	Tintobox vernici 2	3.600	8	16	COV come C-org tot	10	filtro a maniche	annuali
-	D36	Aspirazione utensili cabine di preparazione D07-D09 1	530	8	16	Polveri totali	10	Filtro a tessuto	annuali
-	D37	Aspirazione utensili cabine di preparazione D07-D09 2	530	8	16	Polveri totali	10	Filtro a tessuto	annuali

a) limite verniciatura (con proposta di autoriduzione); c) limite preparazione

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- I filtri a cartucce dedicati alle operazioni di levigatura in cabina devono essere dotati di materiale filtrante di grammatura non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup>.
- I gas derivanti dalle fasi di essiccazione-cottura devono essere convogliati all'impianto di depurazione a carboni attivi ad una temperatura inferiore a 40°C.
- Deve essere installato apposito contatore in corrispondenza di ciascun punto di emissione che contenga COV.
- Per le cabine dove sono presenti i carboni attivi deve essere installato un dispositivo automatico di segnalazione di saturazione dei carboni attivi (a peso).
- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
- La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno la ditta è tenuta a presentare ad ARPAE la Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi) ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" allegato, unitamente ai risultati degli autocontrolli, per le emissioni D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35.

10. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

11. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. da D07 a D20 e n. D36, D37** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

**In fase di messa a regime** si richiede la **determinazione dei COV (C-tot)** da eseguire con metodo UNI EN 12619:2013 per il confronto con il limite autorizzativo previsto **ed anche la determinazione dei singoli composti** con metodo UNI EN 13649:2015 per ottenere una caratterizzazione chimica di dettaglio, con riferimento alle emissioni della verniciatura di seguito riportate: **una a scelta da D12 a D20, D25, D27, D31.**

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare

una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

**12. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**13. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

**14. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

**15. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento,

guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

#### 16. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo

Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

#### 17. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

#### **Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**18. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**19. Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

**Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni**

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

#### Documenti di riferimento:

planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 216455 del 05/12/2025, *CPC\_BloccoD\_Layoutemissioni\_aggiornato*)

Pratica Sinadoc 14571/2025

**ALLEGATO E**

**Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
Comune di Camposanto (MO)**

## **PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta **C.P.C. SRL**, presso lo stabilimento "**Blocco D**" sito in **via PER SAN FELICE N. 52/54 a CAMPOSANTO (MO)**, svolge l'attività di preparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 nella precedente istanza, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

– le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero

### Sorgenti di rumore esistenti

S1 Lavorazioni interne

da S2 a S8 Impianto di aspirazione e depurazione (contenuto in box insonorizzato) delle cabine di verniciatura ed essiccazione + camini di espulsione emissioni

da S9 a S15 Camini espulsione emissioni attività di preparazione e Cabina ritocchi

S16 Compressore silenziato

S17 Centrale Termica (locale in muratura)

S18 Traffico indotto per le operazioni di carico/scarico

### Nuove Sorgenti di rumore

S19 Rumore interno alla nuova linea automatizzata di verniciatura generato dagli impianti tecnologici (impianto posizionato all'interno di una struttura metallica)

da S20 a S33 Camini espulsione emissione generati dalla nuova linea automatizzata di verniciatura (Cabine verniciatura, Forno cottura, Tunnel appassimento, Zona raffreddamento, Tinto box)

– le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);

– l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;

– i recettori sensibili individuati R1 ed R2 sono rispettivamente uffici e uno stabilimento artigianale circostanti lo stabilimento produttivo;

– i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto del valore limite di zona diurno sia presso le postazioni individuate al confine aziendale che in prossimità degli altri fabbricati circostanti.

Con la presente istanza la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente all'impatto acustico

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena a favore della Carrozzeria Nuova G.M. SRL con determinazione n. 866 del 19/02/2021 e volturata alla ditta C.P.C. SRL con

determinazione n. 2097 del 11/04/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae il 10/06/2025;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente all'impatto acustico;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 91321 del 25/06/2020;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

### **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

1. la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
2. l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
3. in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
4. qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**